



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 27 febbraio 2008 n.1

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 16, primo comma, della Legge 27 ottobre 2004 n.146;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.33 adottata nella seduta del 18 febbraio 2008;
Visti l' articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e l'articolo 13 della Legge
Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

REGOLAMENTO RELATIVO AL TIROCINIO PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI REVISORE CONTABILE

Art. 1

(Modalità del tirocinio)

Il tirocinio professionale è finalizzato all'apprendimento pratico necessario per iniziare l'attività di revisore contabile. Il tirocinio professionale deve essere svolto con assiduità, diligenza e riservatezza.

Il tirocinio si svolge presso un professionista o una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili istituito con Legge 27 ottobre 2004 n. 146. L'attività di tirocinio viene svolta sotto il controllo di un revisore contabile iscritto nel registro e comporta la collaborazione allo svolgimento delle attività proprie della professione.

Il tirocinio è articolato e deve essere espletato nel modo indicato ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 della Legge 27 Ottobre 2004 n. 146.

Art. 2

(Adempimenti della Segreteria di Stato per l'Industria)

La Segreteria di Stato per l'Industria accerta e promuove la disponibilità degli iscritti al registro dei revisori contabili ad accogliere nel proprio studio professionale o presso la società di revisione coloro che intendano svolgere il tirocinio professionale e fornisce le opportune indicazioni agli aspiranti che ne facciano richiesta. I revisori contabili iscritti al registro hanno l'obbligo, a rotazione, di accogliere presso il proprio studio professionale o la società di revisione i praticanti istruendoli e preparandoli all'esercizio della professione, anche sotto il profilo dell'osservanza dei principi e delle norme di comportamento deontologico. E' compito della Segreteria di Stato per l'Industria vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti con i mezzi ritenuti più opportuni.

Art. 3

(Registro dei praticanti)

Il registro dei praticanti è tenuto a cura della Segreteria di Stato per l'Industria.

Il registro contiene, oltre alle generalità complete degli iscritti ed alla data di inizio del tirocinio, l'indicazione delle interruzioni, delle cancellazioni nonché degli studi professionali o delle società di revisione presso cui il tirocinio viene esercitato, e di tutti gli eventuali cambiamenti intervenuti. Il provvedimento di iscrizione nel registro è immediatamente comunicato, a cura della Segreteria di Stato per l'Industria, anche al professionista o alla società di revisione presso cui il tirocinio deve essere svolto.

Il periodo di tirocinio svolto presso un professionista o una società di revisione diversi da quelli indicati nel registro dei praticanti e dei quali non è stata data comunicazione scritta alla Segreteria di Stato per l'Industria, non è riconosciuto ai fini del compimento del tirocinio stesso.

Art. 4

(Iscrizione nel registro dei praticanti)

La domanda per l'iscrizione nel registro è presentata alla Segreteria di Stato per l'Industria allegando i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4, comma 2 punti a) e b), e 5, comma 2 punto a), della Legge 27 ottobre 2004 n. 146.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e contenere l'elenco dei documenti ad essa allegati.

La Segreteria di Stato per l'Industria, esaminata l'istanza, provvede ad iscrivere l'interessato nel registro dei praticanti.

Art. 5

(Periodo del tirocinio)

Il periodo del tirocinio si computa dalla data del provvedimento con cui la Segreteria di Stato per l'Industria ha iscritto il praticante nel registro.

Nel caso di interruzione del tirocinio per un periodo superiore a sei mesi, da comunicarsi alla Segreteria di Stato per l'Industria a cura del professionista o della società di revisione presso cui è svolto il tirocinio, il praticante è cancellato dal registro ed il periodo di tirocinio già compiuto rimane privo di effetti.

Nel caso in cui il praticante cancellato richieda di essere nuovamente iscritto nel registro dei praticanti è tenuto a presentare nuova istanza di iscrizione ai sensi dell'articolo precedente.

Ai fini del compimento del periodo di tirocinio è valido anche un periodo di pratica biennale svolto durante il completamento del corso di laurea specialistica.

Viene altresì stabilito che i tirocinanti possono svolgere contestualmente il tirocinio sia ai fini dell'abilitazione per l'esercizio della libera professione sia ai fini dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

Art. 6

(Previsione ore tirocinio)

Ai fini dell'espletamento dei tre anni di tirocinio previsti dalla Legge 27 ottobre 2004 n.146, deve essere garantita una frequenza minima di 4 ore giornaliere da svolgersi nelle modalità di cui al precedente articolo 1.

Art. 7

(Remunerazione del tirocinio)

I praticanti hanno diritto ad un congruo rimborso spese il cui ammontare è concordato tra il praticante ed il professionista o la società di revisione presso i quali è svolto il tirocinio.

Art. 8
(Libretto del tirocinio)

Gli iscritti nel registro devono tenere apposito libretto rilasciato, numerato e precedentemente vistato dalla Segreteria di Stato per l'Industria, nel quale devono annotare:

- la frequenza di eventuali corsi teorico-pratici;
- gli atti più rilevanti alla cui predisposizione e redazione abbiano partecipato, con l'indicazione del loro oggetto;
- le questioni professionali di maggiore interesse alla cui trattazione abbiano assistito e collaborato.

Le annotazioni di cui sopra devono essere eseguite senza indicazioni delle parti e comunque nel rispetto del principio di riservatezza.

Il libretto del tirocinio deve essere esibito, a cura del praticante, alla Segreteria di Stato per l'Industria a tirocinio ultimato e deve recare l'annotazione del professionista o della società di revisione presso i quali il tirocinio è stato effettuato attestante la veridicità delle indicazioni ivi contenute. La Segreteria di Stato ha la facoltà di accertare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto.

Art. 9
(Certificato di compimento del tirocinio)

La Segreteria di Stato per l'Industria rilascia, su richiesta degli interessati e dopo aver eseguito i dovuti accertamenti sull'attività del praticante, un certificato di compimento del tirocinio a coloro che, dai documenti prodotti ai sensi degli articoli precedenti, risultino aver svolto il tirocinio per il periodo prescritto.

Al fine di consentire alla Segreteria di Stato per l'Industria di eseguire i dovuti accertamenti, il periodo di tirocinio deve essere ultimato almeno 30 giorni prima della data prevista per la presentazione della domanda di ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di revisore contabile.

I praticanti devono sostenere e superare l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di revisore contabile entro quattro anni dal termine del tirocinio. In caso contrario devono ripetere il periodo di tirocinio stesso.

Art. 10
(Cancellazione dal registro dei praticanti)

La cancellazione dal registro dei praticanti è pronunciata dalla Segreteria di Stato per l'Industria nei seguenti casi:

- a) rinuncia da parte dell'iscritto;
- b) interruzione del tirocinio per un periodo superiore a sei mesi come previsto dal 2° comma del precedente art. 5;
- c) qualora venga a mancare, per qualunque motivo, anche uno solo dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2 punti a) e b), della Legge 27 ottobre 2004 n. 146.

Art. 11
(Periodo transitorio)

Ai fini del computo del tirocinio previsto dalla Legge 27 ottobre 2004 n. 146, si tiene conto del periodo di tirocinio svolto, anche in qualità di lavoratore dipendente, durante il periodo tra l'entrata in vigore della Legge 27 ottobre 2004 n. 146 e l'emanazione del presente regolamento presso i soggetti di cui all'articolo 5 comma 2 punto b) della legge in parola.

Entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'interessato deve presentare alla Segreteria di Stato per l'Industria un attestato, rilasciato dal professionista o dalla società di revisione iscritti nel registro dei revisori presso i quali il tirocinio è stato svolto, nel quale viene data comunicazione del periodo di tirocinio svolto e che lo stesso ha riguardato il controllo legale dei conti.

La Segreteria di Stato per l'Industria, ricevuto l'attestato di cui sopra, procede ad autorizzare l'interessato a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di revisore contabile ovvero ad iscrivere l'interessato nel registro dei praticanti per il periodo di tirocinio mancante.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 febbraio 2008/1707 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Mirco Tomassoni – Alberto Selva

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta